

SCRITTURA PRIVATA

L'anno 2020, addì _____ del mese di _____ presso la sede comunale in Oristano, Piazza Eleonora D'Arborea n. 44 innanzi a me _____ in qualità di ufficiale rogante ai sensi e per gli effetti di cui dell'articolo 97, comma 4, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono presenti

il **Comune di Oristano**, con sede in Oristano, Piazza Eleonora D'Arborea n. 44, codice fiscale e partita IVA 00052090958 (PEC istituzionale@pec.comune.oristano.it), in persona del Dirigente del Settore Programmazione e Gestione delle Risorse Dott.ssa Maria Rimedia Chergia, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta delibera di Giunta Comunale n. _____ in data _____, assistito nella causa pendente dall'Avv. Sisto Manzi (PEC avvsistomanzi@puntopec.it), di seguito per brevità anche **il Comune**

E

la **B.N.L. ó Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.**, con sede legale e Direzione Generale in Roma, Viale Altiero Spinelli n. 30, iscritta all'Albo delle banche e Capogruppo del gruppo bancario BNL ó iscritto all'Albo dei gruppi bancari presso la Banca d'Italia ó Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del socio unico BNP Paribas S.A. ó Parigi ó codice fiscale e numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Roma 09339391006 in persona di _____, nato a _____, il _____, e di _____, nato a _____, il _____ autorizzati alla sottoscrizione del presente atto giusta Procura _____, i quali si dichiarano muniti dei necessari poteri rappresentativi ed assistita nella causa pendente dagli Avv.ti Prof. Angelo Clarizia, Prof. Gianfranco Graziadei e Francesco Trotta (rispettivamente C.F. _____, PEC angelo.clarizia@pec.it, fax 06-32609846; C.F. _____, PEC gianfrancograziadei@ordineavvocatiroma.org, fax 06-320.14.26; C.F. _____, PEC francescotrotta@ordineavvocatiroma.org, fax 06-320.14.26), di seguito per brevità anche **BNL** o **la Banca** e, insieme al Comune, ciascuna una **Parte** ed insieme le **Parti**),

che mi chiedono di rogare il seguente atto:

PREMESSO CHE

- a) Previa Delibera di Giunta Comunale n. 209 del 6.12.2005 e Determinazione Dirigenziale n. 300 in pari data, il Comune sottoscriveva con BNL il primo contratto IRS Collar rif. 1520322.
- b) Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 11 maggio 2006 il Comune di Oristano manifestava l'intenzione di procedere alla rinegoziazione del proprio debito ai sensi dell'art. 41 della L. 448 del 2001.
- c) Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 108 del 20/06/2006 e successiva Determinazione Dirigenziale n. 153 del 22/06/2006 l'ente deliberava di procedere alla

rinegoziazione di mutui con la BNL, evidenziando al contempo che l'ente avrebbe continuato nella gestione attiva dell'indebitamento per mantenere una struttura debitoria flessibile. Veniva quindi sottoscritto il contratto di finanziamento tra BNL ed il Comune su un importo di euro 7.929.394,41 con uno spread sul parametro di riferimento di 19 basis points.

- d) Con Determinazione del Dirigente dell'area economica finanziaria n. 208 del 12/09/2006 l'ente, alla luce della modifica dell'indebitamento sottostante, esprimeva l'intenzione di procedere alla rinegoziazione dell'operazione di finanza derivata con una nuova operazione su un nozionale di euro 29.511.863,98 che prevedeva una rimodulazione delle quote di capitale per liberare risorse finanziarie.
- e) L'ente approvava pertanto la bozza di contratto allegato alla Determinazione, sottoscrivendo il 12/09/2006 il secondo contratto di finanza derivata che sostituiva il primo e che registrava nel corso del tempo flussi di capitale in favore del Comune e flussi di interesse a favore della Banca.
- f) Successivamente a partire dal 2008 sorgevano discussioni tra le parti in merito ai predetti contratti. Essendosi rivelati vani i tentativi di definizione bonaria il Comune procedeva ad instaurare la procedura di mediazione obbligatoria, conclusasi con verbale negativo del 24.02.2014.
- g) Con atto di citazione notificato in data 19 febbraio 2014 il Comune di Oristano conveniva dunque in giudizio la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A dinanzi al Tribunale di Roma in relazione alle operazioni in derivati concluse tra le parti nel corso del tempo, per sentir accogliere le seguenti conclusioni:

Si Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, ogni diversa istanza, domanda e deduzione disattese, in accoglimento integrale della domanda attrice, accertata per le motivazioni e causali tutte indicate in citazione, la responsabilità della convenuta e previa, ove applicabile, dichiarazione di inefficacia dell'art. 16 del citato contratto inter partes e dunque della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 31 Reg. Consob 11522/98, per le motivazioni di cui in narrativa:

A) in via principale, dichiarare la nullità di entrambi i contratti di cui in premessa sottoscritti dall'Ente con la Banca convenuta e precisamente dell'irs con collar n. 1520322 stipulato in data 06/12/2005 di capitale nozionale di €20.234.091,50 e dell'irs con purple collar n.1560452 sottoscritto in data 12/09/2006 di capitale nozionale di €29.511.864,00 per le ragioni indicate al precedente capitolo a) e dunque,

a.1) ex artt. 1325 e 1418 c.c. per mancanza della causa concreta;

a.2) ex art. 1322, 1343 e 1418 c.c. in quanto contratti atipici non meritevoli di tutela;

a.3) per violazione di norme imperative di legge e più precisamente: dell'art. 41 L. 448/2001, del D.M. MEF 389/2003, della Circ. MEF DEL 27.5.2004 e quindi ex art. 1418 C.C.;

a.4) per violazione dell'art. 30 n.7 del D.lgs. 24 febbraio 1998 n.58;

B) in via più gradata accertati e dichiarati l'avvenuto inadempimento contrattuale della Banca per non aver diligentemente eseguito la prestazione che le competeva,

nonché la violazione degli artt. 21 Tuf e 26, 27, 28, 29, 35 e 36 Reg. 11522/98 Consob, risolvere per grave inadempimento di BNL Spa i contratti per cui è causa;

C) in via ulteriormente gradata, per le ragioni indicate in premessa con riferimento alle commissioni implicite non dichiarate in contratto ed alla stessa struttura dei prodotti derivati rilevatisi inadeguati a soddisfare le esigenze di copertura dell'Ente, annullare ai sensi e per gli effetti degli artt. 1427, 1428 e 1429 c.c. i contratti per cui è causa;

D) in via subordinata, ove rigettate le richieste di cui ai punti precedenti, condannare la Banca convenuta:

d.1) ex artt. 2033 o 2041 c.c. a restituire al Comune di Oristano i costi occulti applicati ai contratti per cui è causa e dunque la somma di €2.156.193,08 o quella che verrà accertata in corso di causa a seguito di C.T.U.;

d.2) O alternativamente, accertata la responsabilità precontrattuale della Banca convenuta ed il suo comportamento contrario ai canoni di correttezza, diligenza, trasparenza e buona fede condannarla ex artt. 1337 e 2043 c.c. al risarcimento dei danni causati al Comune di Oristano nella misura dei costi occulti applicati agli IRS per la somma di €2.156.193,08 o a quella che verrà accertata in corso di causa a seguito di C.T.U.;

E) in ogni caso condannare la Banca convenuta ex art. 2043 c.c. al risarcimento dei danni subiti dal Comune di Oristano per danni di immagine nella misura di €1.000.000,00.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa tuttaö.

- h) Si instaurava dunque presso il Tribunale di Roma il giudizio r.g. n. 12590/14 nel quale si costituiva in giudizio, nei modi e nei termini di legge, la BNL ó Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., contestando in fatto ed in diritto quanto dedotto dal Comune e rassegnando le seguenti conclusioni:

õIn via preliminare nel merito dichiarare la maturata prescrizione delle domande di responsabilità precontrattuale ed extracontrattuale e delle connesse pretese restitutorie per tutti i contratti di cui è causa, nonché della domanda di annullamento;

nel merito rigettare integralmente per infondatezza tutte le domande avversarie.

In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande avversarie, disporre comunque le restituzioni in favore della BNL di tutti i flussi attivi e gli upfront incassati dal Comune di Oristano in relazione ai contratti oggetto di causa, con interessi moratori al tasso Euribor 6 mesi o in subordine al tasso legale dalla data di percezione al saldo. In ulteriore subordine disporre comunque la compensazione tra le somme a qualsiasi titolo dovute dalla Banca e quelle dovute dal Comune.

Con vittoria di spese, competenze ed onorariö.

- i) Con sentenza non definitiva n. 16172/2016 pubblicata il 30.08.2016 il Tribunale di Roma, Giudice Dr. Cardinali, così provvedeva:

õnon definitivamente pronunciando sulle domande proposte dal Comune di Oristano nei confronti della Banca Nazionale del Lavoro S.P.A. e sulla domanda riconvenzionale da quest'ultima spiegata:

1) dichiara la nullità dei contratti IRS stipulati dalle parti n. 1520322 il 6/12/05 e n. 1560452 il 12/9/06;

- 2) *rimette la causa sul ruolo per il supplemento di CTU, come da separata ordinanza*.
- j) Avverso tale sentenza non definitiva la BNL proponeva appello immediato dinanzi alla Corte d'Appello di Roma con atto di citazione in appello notificato il 28.02.2017 chiedendone la riforma, insistendo per l'accoglimento di tutte le deduzioni, le istanze e le ragioni dedotte nel giudizio di primo grado
- k) Il Comune di Oristano si costituiva nel predetto giudizio di appello resistendo con comparsa di costituzione del 3.05.2017 all'impugnazione della Banca ed insistendo nelle proprie domande di primo grado;
- l) Tale giudizio pendente dinanzi alla III sezione civile della Corte d'Appello di Roma, rubricato col n.r.g. 1640/17, è attualmente rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 24.11.2020;
- m) Che all'esito del supplemento di CTU, necessario per determinare l'importo delle restituzioni conseguenti alla sentenza non definitiva n. 16172/16 che ha pronunciato la nullità dei contratti derivati, il Tribunale di Roma ha pronunciato sentenza definitiva 23.10.2017 n. 19967, passata in giudicato, che ha così statuito:
- 1) condanna il comune di Oristano al pagamento in favore della Banca Nazionale del Lavoro della somma di € 2.635.943,86 oltre interessi al tasso legale dalla data della domanda;*
- 2) respinge la domanda di risarcimento del danno formulata dall'attore [Comune di Oristano];*
- 3) dichiara interamente compensate fra le parti le spese del presente giudizio, ivi comprese quelle di CTU.*
- n) In esecuzione della sentenza definitiva n. 19967/17 nel mese di luglio 2018 il Comune di Oristano ha provveduto a corrispondere alla Banca l'importo stabilito in sentenza di € 2.683.174,20.
- o) Le parti hanno manifestato l'interesse ad abbandonare il giudizio di appello tuttora pendente dinanzi alla Corte d'Appello di Roma RG 1640/17, previo riconoscimento da parte di BNL in favore del Comune di Oristano di un contributo alle spese legali del grado nella misura onnicomprensiva di € 12.000,00 (dodicimila/00);

TUTTO CIO'PREMESSO

le Parti convengono e stipulano quanto segue

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo (l'Accordo);
2. Le parti convengono, a titolo transattivo, che i rispettivi rapporti in relazione ai contratti derivati tra loro intercorsi, siano regolati a titolo definitivo dalle sentenze pronunciate dal Tribunale di Roma nella causa in oggetto e precisamente dalla sentenza non definitiva 30.08.2016 n. 16172 e dalla sentenza definitiva 23.10.2017 n. 19967.

3. Senza che ciò costituisca o intenda costituire riconoscimento alcuno della fondatezza delle eccezioni, domande, pretese e doglianze espresse dal Comune nel giudizio civile, BNL offre al Comune, il quale accetta, il pagamento del complessivo importo di € 12.000,00 (dodicimila/00) a titolo di contributo alle spese legali, che verrà versato da BNL al Comune entro dieci giorni dalla sottoscrizione del presente accordo a mezzo bonifico bancario eseguito sul conto corrente intestato alla tesoreria comunale del Comune di Oristano presso la banca _____ - con IBAN _____;

4. Le Parti convengono che il giudizio civile, pendente avanti alla Corte d'Appello di Roma, rubricato al n.r.g. 1640/2017, verrà abbandonato ed estinto ai sensi dell'art. 306 c.p.c. In particolare BNL, dopo aver eseguito il pagamento sopra descritto, provvederà a notificare al Comune, presso il suo difensore costituito, atto di rinuncia agli atti del giudizio ed all'azione a spese compensate. All'esito della ricezione della rinuncia il Comune provvederà a notificare alla Banca, presso i suoi difensori costituiti, atto di accettazione della rinuncia. All'esito le Parti procederanno al deposito telematico degli atti di rinuncia ed accettazione e a richiedere alla Corte d'Appello di Roma pronunciare l'estinzione del giudizio.

5. I difensori delle parti e l'Avvocato domiciliatario del Comune di Oristano, Avv. Stefano Greco, rinunceranno alla solidarietà professionale di cui all'art. 13, co. 8, L. 31.12.2012 n. 247 sottoscrivendo il presente Accordo a tal fine ovvero a ciò provvedendo mediante scambio di separate dichiarazioni a mezzo di posta elettronica certificata.

6. Le Parti, per effetto della sottoscrizione dell'Accordo, si danno reciprocamente atto e dichiarano di null'altro avere reciprocamente a pretendere, l'una nei confronti dell'altra, a qualsivoglia titolo, ragione o causa, dedotta e non dedotta, riferibile ai rapporti tra loro intercorsi aventi ad oggetto le operazioni in strumenti finanziari derivati descritte in premessa (i Contratti IRS) e rinunciano reciprocamente, e reciprocamente accettano l'altrui rinuncia, ad ogni e qualsiasi contestazione presente e futura, dedotta e deducibile, proposta nei rispettivi confronti quanto alla validità ed efficacia sotto ogni profilo formale e sostanziale dei Contratti IRS, quanto al rispetto della disciplina di settore in materia di finanza locale, del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) e dei regolamenti attuativi emanati dalla Consob in materia di intermediari, come pure quanto agli obblighi di consulenza/advisory, ai cd. costi impliciti, alla determinazione del mark to market dei Contratti IRS ed alle modalità di pricing e di calcolo dei flussi finanziari al riguardo adottati, nonché, in generale, quanto alle domande restitutorie e risarcitorie a qualsiasi titolo e/o ragione ad essi connessi, fermo restando che ciò non può intendersi costituire e non costituisce per ciascuna Parte il riconoscimento alcuno della fondatezza delle pretese e delle ragioni dell'altra Parte.

7. Le Parti si danno reciprocamente atto, riconoscono e confermano, infine,

che:

1) le presenti condizioni dell'Accordo sono state valutate e negoziate da ciascuna di esse con l'assistenza dei rispettivi legali e consulenti di fiducia, le cui spese ed i compensi dei quali resteranno ad esclusivo carico della Parte che li ha nominati;

2) ogni modifica al presente Accordo sarà efficace solo laddove sia effettuata in forma scritta e sia debitamente sottoscritta da entrambe le Parti;

3) il presente Accordo costituisce l'intero accordo e tutte le intese, scritte o orali, raggiunte tra le Parti in relazione all'oggetto del medesimo ed annulla e sostituisce ogni precedente dichiarazione, comunicazione e/o proposta, scritta o verbale, nonché ogni altro accordo avente il medesimo oggetto;

4) i costi di registrazione eventualmente dovuti all'Erario in ragione della stipulazione del presente Accordo resteranno a carico della Banca. Si da atto che la presente transazione ricade nella previsione di cui all'art. 29 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 avente ad oggetto obblighi di restituzione o obblighi estinti per effetto della transazione e che, pertanto, l'imposta di registro sul presente atto è dovuta in misura fissa;

5) il presente accordo è disciplinato dalla legge italiana e qualsiasi controversia che possa insorgere relativamente all'interpretazione, esecuzione, risoluzione e/o efficacia del medesimo è sottoposta alla giurisdizione esclusiva del foro di Roma.

L.C.S. oggi _____ in Oristano

per il Comune di Oristano

il Dirigente del Settore Programmazione e Gestione delle Risorse

Dott.ssa Maria Rimedia Chergia

per B.N.L. ó Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.

I Procuratori Speciali

Il Responsabile della Segreteria Generale
